

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

95° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag.4, 5, 6 e *passim*
AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione 6, 7, 8 e *passim*
BOMPIANI (DC) 31, 32, 33 e *passim*
BONO PARRINO (PSDI) 25, 26
CALLARI GALLI (PCI) 7, 9, 10 e *passim*
RICEVUTO (PSI) 30, 31
RIZ (Misto SVP) 29, 30, 31
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica . 7, 8, 9 e *passim*

STRIK LIEVERS (FEE) 26, 27, 28 e *passim*
VESENTINI (Sin. Ind.) 7, 8, 9 e *passim*

«Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza» (2373), d'iniziativa dei deputati Dignani Grimaldi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato» (2374), d'iniziativa dei deputati Armellin ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in testi separati)

PRESIDENTE Pag.2, 3, 4
FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali 2

I lavori hanno inizio alle ore 10,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza**» (2373), d'iniziativa dei deputati Dignani Grimaldi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«**Contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato**» (2374), d'iniziativa dei deputati Armellin ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in testi separati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Adeguamento del contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza», d'iniziativa dei deputati Dignani Grimaldi ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, e «Contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato», d'iniziativa dei deputati Armellin ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 19 settembre scorso.

Ricordo innanzi tutto che il Presidente del Senato ha acconsentito alla richiesta, avanzata dalla Commissione nella seduta del 19 settembre, di trasferimento del disegno di legge n. 1396, d'iniziativa del senatore Mezzapesa e di altri senatori, alla sede deliberante, per ragioni di connessione con i disegni di legge ora in esame. Aggiungo che ho fatto inserire questi ultimi nell'ordine del giorno della seduta odierna non appena sono pervenuti i prescritti pareri - che invece mancano ancora per il disegno di legge n. 1396 - in adesione alle vive premure che mi sono state rivolte da varie parti. In particolare, il parere della Commissione bilancio è stato espresso ieri mattina, alla presenza del ministro Facchiano.

FACCHIANO, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Vorrei ringraziare il Presidente e l'intera Commissione per aver inserito nell'ordine del giorno della seduta odierna i due provvedimenti di cui ci stiamo occupando in modo da licenziarli sollecitamente. Come ho già detto nella VII Commissione della Camera dei deputati, le due proposte di legge danno luogo ad un intervento ancora incompleto e insufficiente, ma rappresentano comunque un segnale politico concreto dell'attenzione posta dal Parlamento ai problemi dei ciechi.

Sono lieto pertanto di tale risultato e ringrazio la Commissione bilancio la quale ha espresso parere favorevole su questi provvedimenti.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2373. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza è elevato a lire 3 miliardi per l'anno 1990 e a lire 2 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3 miliardi per l'anno 1990 e a lire 2 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento: «Innalzamento del contributo statale alla biblioteca statale per ciechi Regina Margherita e all'Unione italiana dei ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2373 nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo adesso all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2374. Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del libro parlato, è erogata la somma di lire 1 miliardo per l'anno 1990 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

È approvato.

Art. 2.

1. L'attività del Centro nazionale del libro parlato è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1990 e a lire 500 milioni per gli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento: «Innalzamento del contributo statale alla biblioteca statale per ciechi Regina Margherita e all'Unione italiana dei ciechi per il funzionamento del Centro nazionale del libro parlato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2374 nel suo complesso.

È approvato.

«Riforma degli ordinamenti didattici universitari» (2266), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 4 ottobre scorso. Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta la Commissione aveva completato la votazione degli articoli del disegno di legge.

Successivamente il sottosegretario per la sanità Marinucci Mariani ha presentato un emendamento volto ad introdurre, dopo l'articolo 9, un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

«I provvedimenti di cui ai commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 9 riguardanti scuole e corsi di formazione attinenti al settore sanitario sono adottati di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità».

Essendo ormai conclusa la fase di esame degli articoli, tale emendamento non può più essere discusso nè votato. Tuttavia il sottosegretario Marinucci Mariani mi ha fatto sapere che sarebbe stata ugualmente soddisfatta se avessimo dato atto di tale iniziativa in sede di Commissione, così come abbiamo fatto.

Passiamo adesso ad esaminare una serie di proposte di coordinamento relative al testo approvato, da me predisposte d'intesa con il

relatore ed il Ministro. Si tratta di modifiche formali tendenti a realizzare una migliore sistematica del testo che non incidono sul contenuto del disegno di legge. Le principali proposte di coordinamento sono le seguenti.

All'articolo 3, per maggiore chiarezza, si propone di separare le disposizioni relative al diploma di laurea degli indirizzi per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna per l'ammissione ai rispettivi concorsi da quelle relative alla definizione della tabella del corso di laurea. Pertanto il comma 2 dell'articolo viene diviso nei seguenti commi:

«2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri previo parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia formulata su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il quale acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, viene definita la tabella del corso di laurea di cui al comma 2, e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4.».

Sempre all'articolo 3, si propone di inserire tutta la parte relativa alla Valle d'Aosta nell'attuale comma 4 (già comma 3), mentre la disciplina concernente le province di Trento e Bolzano e la regione Friuli-Venezia Giulia viene trasferita al comma 5.

Abbiamo riformulato il primo comma dell'articolo 9 in termini più chiari e rigorosi, ovvero nel modo seguente:

«1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle».

Si propone inoltre la seguente formulazione del terzo comma:

«3. Con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle successive modifiche ed integrazioni degli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e delle rispettive tabelle».

All'articolo 11, proponiamo in particolare di riformulare il comma 1 come segue:

«1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore».

All'articolo 16 si propone la seguente formulazione del primo comma:

«1. Nella presente legge, nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di "assistenti di ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto"; nella dizione "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione».

Separando le disposizioni relative ai ricercatori e ai corsi di diploma la norma risulta più chiara.

Si propone infine la soppressione dell'articolo 17 poichè la norma in esso contenuta ha senso soltanto se si elencano i provvedimenti abrogati.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. A proposito dei nuovi commi 2 e 3 dell'articolo 3, credo che nemmeno con il dettato precedente ci sarebbero stati grossi equivoci; però separare i due termini, associando a ciascuno la specifica disposizione, può chiarire ulteriormente la norma.

PRESIDENTE. La soluzione adottata risponde anche all'intendimento comune delle Presidenze della Camera e del Senato di varare le leggi nel testo più chiaro possibile.

CALLARI GALLI. Siamo d'accordo sulla separazione dei due riferimenti normativi. Vorrei invece sapere perchè laddove si diceva: «In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge...» sono state soppresse le parole «In prima applicazione». Cosa accade se scadono i tempi?

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Non cambia niente; penso che si tratti soltanto di una questione tecnico-giuridica. Le parole sono state eliminate solo a causa della ridondanza dell'espressione.

PRESIDENTE. Si tratta solo di una questione di eleganza del testo.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. È sufficiente dire «Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» perchè è una legge nuova, alla sua prima applicazione.

VESENTINI. Io ho un'altra perplessità relativamente al diverso ordine in cui, nel comma 3 dell'articolo 3, sono state previste le varie competenze. Nel testo originale il parere conforme del CUN è uno dei primi ad essere espresso, e successivamente si esprime il Consiglio di Stato. Nel testo originale, cioè, si dice «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio di Stato». Anche nella nuova formulazione è previsto il parere conforme del CUN, ma è messo dopo.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. È prevista prima la procedura di adozione del decreto del Presidente della Repubblica e poi sono inseriti i meccanismi relativi all'espressione dei pareri.

VESENTINI. Il Ministro acquisisce prima il parere del CUN e poi quello del Consiglio di Stato oppure prima il parere del Consiglio di Stato e poi il parere del CUN? Mi sembra che l'ordine sia cambiato e vorrei saperne il motivo.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. La proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è formulata su parere conforme del CUN e l'atto iniziale della procedura è proprio la proposta del Ministro.

VESENTINI. Questo era il senso di quanto era scritto prima. Mi sembra invece che il testo attuale preveda diversamente. L'importante è che resti il parere conforme del CUN, anche se non capisco in quale fase del procedimento questo viene espresso.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Ministro non può formulare la sua proposta se non c'è il parere conforme del CUN.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Il Ministro – se non ho capito male – prepara una bozza di proposta e poi la passa al CUN. La proposta definitiva sarà avanzata una volta acquisito il parere del CUN conforme alla proposta stessa.

VESENTINI. Mi sembra che ciò non risulti in maniera chiara.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Si potrebbe dire: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica formulata su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), ... con decreto del Presidente della Repubblica, adottato con deliberazione del Consiglio dei Ministri...».

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. In realtà il testo proposto dalla Commissione metteva in primo piano il decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Consiglio di Stato interviene dopo il CUN.

VESENTINI. Quindi la procedura è la seguente: il Ministro avanza una proposta, acquisisce il parere conforme del CUN, segue il concerto con il Ministro della pubblica istruzione, poi il Consiglio di Stato, quindi il Consiglio dei ministri che con deliberazione adotta il decreto del Presidente della Repubblica. Ciò nonostante, qui sembra che il Consiglio di Stato intervenga in prima istanza.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Premesso che non ritengo che vi sia una sostanziale differenza tra lo scrivere «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri» o «con decreto del Presidente della Repubblica, adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri», e che sono favorevole alla formula «adottato con deliberazione», nell'attuale testo il parere del Consiglio di Stato viene previsto prima della deliberazione del Consiglio dei ministri anziché alla fine della procedura di preparazione, come era nel testo approvato dalla Commissione. In realtà è chiaro che il Ministro proponente, prima di far adottare il decreto dal Consiglio dei ministri, lo passerà al Consiglio di Stato per l'espressione del parere. Nella nostra formulazione originale il primo ad essere chiamato in causa era il Consiglio universitario nazionale in quanto esistevano anche motivi di implicazione di tale organismo elettivo. Seguiva poi il concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ed anche tale previsione andava bene

per dimostrare che si riteneva rilevante il concerto tra i Ministri competenti (si sentiva addirittura il Consiglio nazionale della pubblica istruzione). Il parere del Consiglio di Stato veniva inserito alla fine come ultimo sigillo dell'*iter* che era stato seguito.

Ora, se vogliamo esaltare la funzione di sigillo formale del parere espresso dal Consiglio di Stato, possiamo lasciarlo al primo posto, ma è chiaro che il Ministro prima si preoccuperà delle questioni di contenuto e quindi sentirà innanzitutto il CUN e il Ministro della pubblica istruzione. In sostanza con il testo originale avevamo voluto esaltare il ruolo del Consiglio universitario nazionale e del Ministero fratello.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. In effetti il parere del Consiglio di Stato veniva inserito alla fine della procedura ma era messo insieme ai pareri espressi sui contenuti della proposta, mentre il Consiglio di Stato non deve esprimere pareri sul contenuto dei provvedimenti. È questo il motivo che ha spinto ad anticipare nel testo la previsione del parere del Consiglio di Stato come atto collegato alla fase formale e non a quella sostanziale.

VESENTINI. Non c'è un riferimento di legge che prescrive che il Consiglio di Stato deve esprimere il parere? Quello che a me interessa è il parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ed è previsto. Per il resto, non si può fare riferimento alla normativa vigente, ad esempio alla legge sulla Presidenza del Consiglio che prescrive il parere del Consiglio di Stato, o il concerto con il Ministero della pubblica istruzione?

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Vi è un confronto sui contenuti generali che avviene con il Consiglio universitario nazionale e vi è un confronto sui contenuti parziali che avviene con il Ministero della pubblica istruzione, il quale acquisisce a sua volta il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

CALLARI GALLI. Vorrei capire il senso della modifica apportata al comma 6 dell'articolo 3.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Potrebbe essere troppo oneroso mettere nello stesso decreto sia la definizione della tabella di cui al comma 2, comprese le modalità e i contenuti nonché le attività di tirocinio didattico, sia l'individuazione dei profili professionali di cui al comma 6. Abbiamo ritenuto opportuno prevedere un margine di flessibilità.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuna una piccola modifica di coordinamento anche al comma 3 dell'articolo 8, laddove una delle due «e» di congiunzione potrebbe essere sostituita con una virgola.

CALLARI GALLI. Possiamo dire: «...assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione».

VESENTINI. Per quanto riguarda il titolo dell'articolo 12, non avrebbe più senso parlare di «attività dei docenti e dei ricercatori»? L'articolo infatti parla dell'attività di docenza sia dei docenti che dei ricercatori.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Si tratta di un compromesso politico. Nell'altro ramo del Parlamento erano state avanzate molte proposte e si è dibattuto a lungo. Parlare di attività dei docenti avrebbe modificato l'attuale stato giuridico dei ricercatori e quindi non ci è sembrato opportuno. Abbiamo voluto fare riferimento a ciò che regola questo articolo, ossia all'attività di docenza, esercitata sia dai professori di ruolo che dai ricercatori confermati cui vengano affidati una supplenza o lo svolgimento di un corso.

VESENTINI. È chiaro che il titolo è frutto di una mediazione; però il contenuto dell'articolo riguarda sia i docenti che i ricercatori, e il titolo dovrebbe rispecchiarlo.

PRESIDENTE. L'articolo regola comunque l'attività di docenza.

Propongo alla Commissione di ritornare al testo da noi approvato del comma 3 dell'articolo 9: in sostanza propongo di non adottare il testo elaborato in sede di coordinamento e di mantenere quello suggerito in sede di esame preliminare con l'emendamento del senatore Vesentini.

CALLARI GALLI. Per quanto riguarda l'articolo 11, vi è una proposta che a mio avviso non è solo lessicale, ma sostanziale. Si parla di regolamenti degli ordinamenti didattici, adottando una denominazione distinta. Non è meglio ricorrere ad una unica espressione?

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Siccome vi sono tanti regolamenti, credo sia molto saggio parlare di regolamento didattico: è una questione di chiarezza.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Anche a me pare che questa specificazione dia un contributo di chiarezza.

VESENTINI. La soppressione dell'articolo 17 deve essere intesa nel senso che non sono più abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge?

PRESIDENTE. Come ho detto in precedenza, una simile norma ha senso se si elencano esplicitamente i provvedimenti abrogati. Ma siccome questo non è possibile, è meglio sopprimere l'articolo.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Io però sarei favorevole a non sopprimere questa norma. Posso anzi preannunciare che sto preparando un disegno di legge di delega al Governo affinché in due anni provveda ad emanare un nuovo

testo unico; dato che stiamo innovando con le leggi sulle borse di studio, sulla programmazione e gli ordinamenti, e in considerazione della prossima legge sull'autonomia universitaria, forse si può cominciare a pensare ad un testo unico che metta ordine nella materia. In effetti si rischia di fare sempre riferimento al testo unico del 1933 pur con tutte le modifiche successivamente intervenute. È chiaro che in quella sede si specificheranno le norme effettivamente abrogate e quelle ancora in vigore.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Una norma come quella dell'articolo 17 ha un'efficacia molto tenue; comunque posso convenire che l'affermazione di principio debba rimanere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

La prima proposta di modifica riguarda il comma 2 dell'articolo 2, di cui si propone il seguente nuovo testo:

2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei *curricula* previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La seconda proposta di coordinamento riguarda tutto l'articolo 3 ad eccezione del comma 1.

Accogliendo le osservazioni del senatore Vesentini, ritiro il testo coordinato prima enunciato relativamente alle modalità con le quali, al comma 3, viene definita la tabella del corso di laurea. Rimane pertanto valida a questo proposito la procedura già approvata dalla Commissione in sede di votazione dell'articolo 3, ancorchè prevista al comma 3 anzichè al comma 2.

Do lettura dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 3 nel testo coordinato:

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due

indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei paesi dell'area linguistica francese.

5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.

6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.

Metto ai voti il testo coordinato di cui ho dato lettura.

È approvato.

La terza proposta di modifica riguarda i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4, di cui si propone il seguente nuovo testo:

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8.

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La quarta proposta di modifica riguarda i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 6, di cui si propone il seguente nuovo testo:

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito

delle intese fra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonchè per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonchè quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La quinta proposta di modifica riguarda il terzo comma dell'articolo 8 di cui, accogliendo il suggerimento della senatrice Callari Galli, si propone il seguente testo:

3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonchè delle forme di collaborazione e partecipazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La sesta proposta di modifica riguarda l'intero testo dell'articolo 9.

Faccio presente che anche il comma 3, per il quale ho ritirato la formulazione precedentemente elaborata in sede di coordinamento per tornare a quella già approvata in sede di votazione degli articoli, viene sottoposto a votazione in quanto reca una piccola modifica formale rispetto al testo già approvato.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo coordinato:

Art. 9.

*(Ordinamento dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione)*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

- a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;
- b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;
- c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;
- d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei *curricula* didattici, che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
- e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
- f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività

professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La settima proposta di modifica riguarda i commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 10, di cui si propone il seguente nuovo testo:

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

- a) al coordinamento tra le sedi universitarie;
- b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;
- c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;
- d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;
- e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

4. Il CUN è composto da:

- a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
- c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
- d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;
- e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
- f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2.

6. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera *a)* è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'ottava proposta di modifica riguarda l'intero testo dell'articolo 11. Ne do lettura nel testo coordinato:

Art. 11.

(Autonomia didattica)

1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo». Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera *d)*.

3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La nona proposta di modifica riguarda i commi 1 e 5 dell'articolo 12, di cui si propone il seguente nuovo testo:

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

«Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori».

Lo metto ai voti.

È approvato.

La decima proposta di modifica riguarda il comma 2 dell'articolo 14, di cui si propone il seguente nuovo testo:

2. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza delle titolarità ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'ultima proposta di modifica riguarda i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 16, di cui si propone il seguente nuovo testo:

1. Nella presente legge, nelle dizioni «ricercatori» o «ricercatori confermati» si intendono comprese anche quelle di «assistenti di ruolo ad esaurimento» e di «tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto»; nella dizione «corsi di diploma» si intende compresa anche quella di «corsi delle scuole dirette a fini speciali» fino alla loro trasformazione o soppressione.

3. Nella prima applicazione della presente legge, le università che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.

4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

La proposta di soppressione dell'articolo 17 si intende ritirata.

Non essendovi altre proposte di modifica, passiamo alla votazione finale.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, annuncio l'astensione del Gruppo comunista su questo disegno di legge.

Credo che la nostra linea politica sia emersa con chiarezza dal lavoro che abbiamo svolto in questo dibattito, dai molti emendamenti

presentati, dagli ordini del giorno proposti ed anche dall'impegno con cui abbiamo seguito l'intero corso di questo disegno di legge al Senato. Attribuiamo grande importanza a questo provvedimento che - vorrei ricordarlo - arriva dopo una lunga storia di attese e di rinvii; comunque sembra indiscussa la sua importanza per adeguare i nostri corsi di studio ed i titoli rilasciati tanto ai livelli degli altri paesi europei che alle necessità della nostra società. Riconosciamo che almeno alcuni degli obiettivi che i nostri Gruppi parlamentari si sono prefissi sono presenti nel provvedimento.

Tuttavia esistono in esso aree di ambiguità, spunti accennati appena che a nostro parere non sono stati sviluppati adeguatamente. Vorrei indicarli sia per far rilevare i punti su cui si deve rivolgere l'attenzione nell'applicazione della legge sia per chiarire le ragioni della nostra astensione. È proprio questo motivo che mi ha spinto ad intervenire nel dibattito in sede di votazione dei singoli articoli in un modo che forse può anche essere giudicato quantitativamente eccessivo. Tuttavia l'ho fatto, così come continuo a farlo oggi, perchè vorrei che nella storia di questo provvedimento, così come verrà presentata ai giornali e illustrata nelle varie dichiarazioni, rimanesse almeno agli atti parlamentari la registrazione delle scelte che abbiamo compiuto come Gruppo.

Ritengo che rappresenti senza dubbio un elemento positivo l'introduzione del primo livello di laurea e l'aver garantito con la serialità del diploma e con l'interscambio tra i due livelli (di diploma e di laurea) che non esistono corsi gerarchicamente subordinati l'uno all'altro nell'ambito universitario. A questo proposito va tuttavia chiarito il concetto di «corsi affini» e va sorvegliata nell'applicazione la modalità con cui sono stabiliti gli obiettivi sia dei diplomi universitari sia dei diplomi di laurea.

Ciò che mi preme sottolineare è che per attuare concretamente i diplomi nei nostri corsi di studio sono necessarie alcune condizioni non pienamente presenti in questo provvedimento legislativo: una riorganizzazione della docenza attraverso il superamento della titolarità della cattedra; adeguati finanziamenti per l'inevitabile incremento di spazi (edifici e strutture) ma anche - continuo a ritenere - di personale non solo docente ma altresì tecnico e amministrativo; una precisa caratterizzazione dei corsi di diploma ma anche dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione, con i primi riferiti ad ampie aree culturali e professionali e con le seconde dirette ad una formazione più specialistica.

A questo proposito vorrei indicare un altro punto di parziale insoddisfazione del nostro Gruppo: il rapporto tra i corsi delle scuole dirette a fini speciali e i corsi di diploma universitario. Il provvedimento che ci accingiamo a varare su questo punto resta ambiguo: afferma, è vero, la necessità, nuova rispetto al testo licenziato dalla Camera, di intervenire con appositi provvedimenti di legge a regolamentare il settore della formazione professionale post-secondaria e non universitaria, ma, non ponendo scadenze temporali a questa necessità e lasciando sopravvivere sino a quella data le scuole dirette a fini speciali che le università non abbiano ritenuto opportuno trasformare in corsi di diploma universitario, lascia indefinito un ampio settore della formazione che dovrebbe invece rapidamente assumere impulso

e sviluppo in un contesto di programmazione di indirizzo esplicito e quindi verificabile.

Un'altra zona di ambiguità riguarda una innovazione che, tra l'altro, ci ha visto molto partecipi: l'istituzione di un corso di laurea a due indirizzi per gli insegnanti di scuola materna e di scuola elementare e l'istituzione di una scuola di specializzazione a vari indirizzi per l'insegnamento nelle scuole secondarie.

La valorizzazione della preparazione professionale degli insegnanti - tutti, da quelli della scuola materna (a questo proposito vorremmo rivolgere la nostra attenzione anche agli operatori dei nidi) a quelli della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria - è per la nostra parte politica da sempre di grande rilievo per attuare quel processo di equità sociale, di parità delle opportunità formative che i dati sulla dispersione scolastica e universitaria collegati alla composizione dei gruppi sociali, sessuali e di residenza ci dimostrano essere assai lontano dalla realizzazione nel nostro paese.

Alcuni punti nelle modalità di attuazione del corso di laurea e delle scuole di specializzazione sono per noi ancora insoddisfacenti. Ci sembra comunque che per il punto relativo all'assetto futuro degli insegnanti della scuola materna ed elementare molto opportunamente sia stato accolto un nostro emendamento che assegna un limite temporale di un anno all'emanazione di un decreto che dovrà disciplinare le modalità del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento facendo riferimento ai diritti degli insegnanti in servizio. Avremmo preferito che si facesse riferimento anche all'opportunità di una programmazione organica da realizzare con le università per realizzare aggiornamenti che rendessero partecipi di questa valorizzazione della funzione docente tutti gli insegnanti del nostro paese, tanto gli attuali che i futuri. Invece a questo proposito è stato accettato soltanto un ordine del giorno.

Per quanto riguarda la scuola di specializzazione per i docenti, ci auguriamo che la formula della «durata di almeno un anno» non diventi la norma per tutte le scuole di specializzazione dedicate alla preparazione dei docenti: ciò contraddirebbe a nostro avviso le valide proposte già avanzate da alcune università (Bologna e Genova), ma soprattutto potrebbe porre in una posizione subordinata la preparazione - e quindi la professionalità - degli insegnanti di scuola secondaria rispetto ad altre professionalità e ad altre preparazioni universitarie.

Motivi di insoddisfazione derivano anche dall'aver rifiutato di risolvere alcune situazioni ambigue e confuse che permangono in molti settori della nostra preparazione professionale. Mi riferisco al poco coraggio con cui la maggioranza ha affrontato il problema del riassetto di alcune aree professionali considerate nuove per i nostri ordinamenti universitari, ma che non sono certo tali nè nella pratica degli ordinamenti universitari degli altri paesi europei nè nella pratica reale della professione nello stesso nostro paese (penso a tutti i settori delle scienze sociali, delle belle arti, ma anche della sanità, della psichiatria, con la professionalità di assistente sociale, di operatore culturale, di «educatore», di assistente sanitario, di infermiere). Poco coraggio perchè ci si è limitati ad accettare in proposito un ordine del giorno presentato proprio dal Gruppo comunista. Per analogia voglio anche

citare il comportamento tenuto nei confronti dei tecnici laureati (o laureati tecnici come intendono essere definiti): la revisione dell'assetto legislativo che regola le loro funzioni, i loro ruoli, il loro trattamento economico è estremamente urgente sia per le condizioni del loro lavoro, sia per l'importanza che esso deve assumere nella vita universitaria moderna.

Siamo anche insoddisfatti della soluzione data alla necessità di riforma del Consiglio universitario nazionale. Siamo stati sostenitori sin dall'inizio, anche nell'altro ramo del Parlamento, della necessità che la riforma fosse inserita in questo provvedimento: siamo tuttavia insoddisfatti del parziale accoglimento dei nostri tentativi di migliorare la funzionalità di questo organismo. Parziale è l'azione consultiva sulla programmazione, limitata al solo piano triennale; parziale è la riduzione numerica della sua composizione, applicata tra l'altro senza tener conto in alcun modo del rapporto tra la varietà degli interessi da includere nella rappresentanza e la rappresentanza stessa e senza considerare la necessità di valorizzare e finalizzare la partecipazione degli studenti a questo organismo.

Vorrei infine fare riferimento a qualche motivo di parziale soddisfazione perchè, sia pure in modo insufficiente, alcune nostre proposte sono state accolte.

Ho già parlato dei miglioramenti rispetto alle norme transitorie per il passaggio dal precedente ordinamento a quello attuale, come ho già detto della necessità di regolare con apposite norme legislative il settore relevantissimo della formazione post-secondaria non universitaria.

La necessità di intervenire su una nuova definizione degli insegnamenti, dei corsi di studio, delle facoltà, dei settori disciplinari, dei raggruppamenti concorsuali è più chiaramente affermata in questo nostro testo, anche se a nostro avviso la materia necessita ancora di una maggiore chiarezza. Punti interessanti sono ancora l'istituzione di servizi necessari alla funzionalità della frequenza degli studenti, quali il tutorato e l'orientamento. Anche l'aver accolto la nostra proposta che, tramite l'istituzione del sistema dei crediti didattici, apre alle università la possibilità di stabilire in modo flessibile e dinamico il passaggio e l'interscambio reciproco tra i diversi livelli dei corsi universitari - diplomi, lauree, scuole di specializzazione - ci sembra un miglioramento della condizione studentesca che permetterà sin dal primo momento dell'applicazione della legge un rapporto più diretto tra scelte individuali degli studenti e *curricula*, tra capacità e volontà dei singoli e assetto formale degli studi.

Agevola altresì gli studenti lo sdoppiamento degli insegnamenti affollati, nonchè l'affidamento di corsi per supplenza ai ricercatori. Voglio sottolineare questo punto perchè ha un grande rilievo innovativo e perchè, introducendolo, si riducono squilibri e si rendono palesi e ufficiali situazioni che in alcuni casi esistono nella pratica; in tal modo inoltre si dà agli studenti la possibilità di utilizzare pienamente le forze presenti nelle università, riducendo l'intollerabilità di molte situazioni didattiche che vedono corsi i quali, per il loro affollamento, poco hanno a che vedere con l'ideale del rapporto docente-allievo.

Come nota finale, e per collegarmi alle ragioni di astensione del Gruppo comunista, vorrei aggiungere che sullo sdoppiamento dei corsi

e sul conferimento delle supplenze così come è stato configurato nell'articolo 12 gravano non poche ambiguità. Senza un provvedimento che chiarisca la priorità dei compiti didattici tra le funzioni dei docenti, che definisca lo stato giuridico dei ricercatori, che allarghi la titolarità dell'insegnamento ad aree collegate ai settori scientifico-disciplinari, senza un adeguato investimento finanziario, anche questi spunti innovativi possono trasformarsi in configurazioni vecchie ed arbitrarie.

È proprio per il timore che tutto si trasformi in una configurazione già vista e già nota che riteniamo urgente dare un nuovo assetto ai diritti ed ai doveri di chi vive nelle università, cui anche noi intendiamo contribuire con le nostre proposte.

VESENTINI. Signor Presidente, anch'io annuncio l'astensione del Gruppo della Sinistra indipendente per motivi solo parzialmente coincidenti con quelli espressi dalla senatrice Callari Galli, ma certamente in gran parte assimilabili.

Devo dire che questa motivazione non è collegata soltanto al fatto che ci siano stati alcuni progressi rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, ma anche alla circostanza tranquillizzante che secondo il Regolamento del Senato la nostra astensione non si qualifica come contributo all'approvazione del disegno di legge. Non siamo in grado di prenderci questa responsabilità con il testo attuale.

Direi che usciamo da questo dibattito con il carniere mezzo vuoto. Di fatto abbiamo perso un'altra occasione per varare una buona legge, come peraltro ci era stato sollecitato persino dai colleghi della Camera dei deputati: ricordo infatti di aver letto in alcune dichiarazioni di voto dei colleghi deputati l'auspicio che il Senato modificasse il testo. All'inizio dell'*iter* in questo ramo del Parlamento ha prevalso la motivazione dell'urgenza del provvedimento, che ha convinto anche noi. Ad esempio siamo stati d'accordo a rinunciare al tentativo di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea, per evitare che uno dei più rilevanti (o che almeno avrebbe potuto essere tale) provvedimenti approvati dal Parlamento sulle università fosse discusso quasi in sordina. Forse è stato un errore non sottoporre una legge così importante al vaglio dell'intera Assemblea, ma ciò è successo anche per nostra responsabilità in quanto abbiamo condiviso le motivazioni dell'urgenza. Il risultato è che siamo qui a metà ottobre a votare la legge, ed è dubbio che essa possa essere definitivamente varata entro il corrente anno accademico 1989-1990; comunque è certo che non avrà alcun effetto sul prossimo anno accademico. Dopo i vari annunci più o meno trionfalistici ed alcune promesse più o meno azzardate, nell'università italiana la situazione resterà esattamente come un anno fa, con l'unica eccezione dell'approvazione di una legge sul pensionamento dei docenti universitari.

Uno dei motivi del ritardo è stato il tentativo di presentare questo disegno di legge, nella struttura varata dall'altro ramo del Parlamento che sostanzialmente è quella che approviamo oggi, come una legge a costo aggiuntivo invariato.

Abbiamo ripetuto fino alla noia che introdurre un nuovo ciclo di studi - il corso di diploma - non può essere attuato a costo invariato, perchè comporta necessariamente dei costi aggiuntivi; ed io mi sono

sorpreso per il fatto che qualcuno si sia a sua volta stupito che nelle valide motivazioni del parere espresso dalla Commissione bilancio questa palese circostanza sia stata rilevata. Naturalmente non voglio dire che, siccome una legge non è a costo zero nel campo dell'università, essa non vada approvata; abbiamo fatto del nostro meglio per migliorarla al fine di razionalizzare il sistema e di ottimizzarne il rendimento. Tuttavia il nostro tentativo, soprattutto nel campo della razionalizzazione dei compiti dei docenti, ha prodotto soltanto l'isolamento del Gruppo della Sinistra indipendente insieme al Gruppo federalista europeo ecologista.

Si è detto che è già vigente una legge, ignorando o sottovalutando il fatto che, se una legge non viene applicata nel modo proprio dopo dieci anni dal varo, probabilmente vi è qualcosa che non funziona per cui occorre intervenire. Invece ci si è accontentati di un vago impegno del Governo ad affrontare il problema con una legge organica sullo stato giuridico dei docenti universitari e dei ricercatori: legge che, data la situazione, tutti riteniamo estremamente improbabile che possa essere approvata nel corso di questa legislatura. Ci è stato anche detto che sono stati avviati contatti con le organizzazioni sindacali, ma io non capisco bene perchè gli ordinamenti e i compiti dei professori universitari debbano essere discussi con le organizzazioni sindacali. Dalla nota presentata come documento informativo, relativa alle norme in materia di stato giuridico del personale universitario, di cui sono in possesso, si evince che gli impegni sul tempo pieno o parziale dei docenti non costituiscono un passo avanti rispetto al decreto presidenziale n. 382 del 1980; anzi, tutto resterebbe esattamente come è ora, ossia come attualmente non funziona.

Un altro punto sul quale avremmo ritenuto opportuno ripulire gli angolini dell'università, per dare al sistema una struttura più forte, riguarda il problema del Consiglio universitario nazionale. Anche in questo caso abbiamo perso un'occasione: il ridimensionamento numerico non migliora di molto la situazione. Il CUN, così come è stato ristrutturato, resta un regime assembleare con rappresentanze essenzialmente deresponsabilizzate e in cui la destinazione precisa dei ruoli di appartenenza è affidata ad un regolamento *in fieri*. Siamo lieti che nella discussione che ha preceduto il voto finale il Ministro si sia impegnato ad inserire nel regolamento di attuazione, così come previsto dall'articolo 10, delle norme di chiarezza e di pulizia.

Forse ci è sfuggito, ma non abbiamo sentito confermato l'impegno a far sì che le varie categorie siano assolutamente indipendenti in modo che non succeda, ad esempio, che in base a sillogismi elementari un rettore professore universitario possa essere eletto nella categoria dei professori universitari aggiungendosi agli otto rettori presenti nel Consiglio. Mi auguro che il Ministro voglia precisare questo punto e spero altresì che possa impegnarsi in modo tale che il regolamento venga emanato in tempi ragionevoli.

Mi auguro infine - questo impegno è stato assunto dal Ministro e gliene do atto - che non si verifichino in alcun modo e misura fenomeni di *prorogatio*, sui quali peraltro negli ambienti accademici italiani, che non sono certo tra i più riservati e meno pettegoli, corrono già voci piuttosto preoccupanti.

BONO PARRINO. Signor Presidente, attribuiamo grande importanza al provvedimento che oggi finalmente la nostra Commissione si avvia ad approvare, che è senza dubbio il risultato di un approfondito dibattito iniziato nella passata legislatura e che oggi ci appare migliorato nella forma e nella sostanza. Ci auguriamo che, per la pluralità delle questioni disciplinate, risponda alle attese del mondo universitario anche per l'introduzione di una importante regolamentazione volta ad offrire un'adeguata formazione iniziale ai docenti, da quelli della scuola materna a quelli della scuola secondaria superiore.

Esprimiamo la nostra soddisfazione poichè sono stati definiti i titoli universitari diversificati con l'introduzione del diploma di primo livello e con un'articolazione quanto mai opportuna dei percorsi formativi per i giovani che abbiano terminato la scuola media superiore.

La necessità di diversificare i titoli rilasciati dall'università è avvertita più che mai in un contesto politico e culturale in cui l'integrazione europea appare ormai prossima.

La disciplina del diploma di primo livello mira non solo alla formazione ma anche all'acquisizione di conoscenze pratiche specifiche e risponde ad esigenze che tengono in debito conto il problema della «mortalità» universitaria problema patologico su cui abbiamo avviato un'adeguata riflessione anche iniziando un discorso di comparazione con gli altri paesi della Comunità europea.

In ordine al comma 2 dell'articolo 3, esprimiamo la nostra soddisfazione per una norma che adegua la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare ai moduli europei secondo un ciclo universitario lungo.

L'articolo 4 delinea la durata e la finalità del diploma di specializzazione, e consideriamo di rilievo la previsione di una scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola media superiore che rilasci un diploma abilitante.

L'articolo 6, a nostro parere compiuto e analitico, che prevede attività di formazione finalizzate, servizi didattici integrativi e attività formative implicanti la collaborazione con altri soggetti, esprime proprio l'esigenza di un'apertura all'esterno da parte dell'università anche per quanto riguarda attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e soprattutto nei corsi di preparazione ad attività formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonchè quelli per la formazione permanente e per i lavoratori.

La disposizione del comma 4 dell'articolo 7, secondo la quale tutte le scuole dirette a fini speciali non trasformate in corsi di diploma universitario cessano o passano nell'ambito di una istruzione post-secondaria, pone certamente la questione del raccordo tra scuola secondaria e successivi livelli di istruzione, specialmente per quei corsi di studi che preparano all'esercizio di una professione. Si pone dunque la questione di adeguare e armonizzare tra loro alcuni ambiti disciplinari omogenei.

Per quanto concerne il CUN, abbiamo ritenuto punto centrale la composizione numerica ed avremmo voluto definire il ruolo della Conferenza dei rettori, mentre esprimiamo la nostra amarezza per la mancata soluzione del problema dei tecnici laureati di ruolo aventi i

requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Abbiamo però preso atto della volontà politica del Governo di sanare una questione annosa attraverso un provvedimento amministrativo o un disegno di legge *ad hoc*.

Giudichiamo comunque il provvedimento in esame di grande rilevanza, poichè offre ai giovani possibilità alternative rispetto alla laurea ed innova anche attraverso il servizio del tutorato e dell'orientamento. Ci auguriamo che l'impegno del Governo si indirizzi verso riforme legislative: penso all'autonomia universitaria e al diritto allo studio, alla soluzione dei problemi del personale docente e non docente e al reperimento delle risorse necessarie per il miglioramento delle strutture.

Per le considerazioni svolte annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, io non ho fatto dichiarazioni di voto articolo per articolo, salvo le osservazioni sugli emendamenti presentati nel corso dell'elaborazione del testo, riservandomi di compiere una valutazione complessiva in sede di dichiarazione di voto finale.

Una valutazione politica d'insieme non può non contenere innanzi tutto il riconoscimento del fatto che, al di là dei singoli consensi o dissensi, si è arrivati in fondo: è importante che venga varata la legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari. E per sgombrare il campo vorrei continuare a fornire una serie di riconoscimenti che è giusto dare.

Intanto mi sembra che il lavoro di questa Commissione sia stato nell'insieme migliorativo del testo varato dalla Camera dei deputati, anche se non si è trattato di un miglioramento pieno perchè non sono state accolte tutte le proposte che avevo ritenuto opportuno presentare o appoggiare. È un dato comunque positivo - ripeto - che si arrivi ad approvare una legge sull'università che finalmente non riguardi soltanto le questioni del personale: al di là della legge istitutiva del Ministero, che era altra cosa, è la prima volta che si approva una legge di grande importanza non centrata sui problemi del personale. E questo mi sembra un dato di rilievo anche politico, in considerazione del fatto che stiamo discutendo anche il provvedimento sull'autonomia universitaria: il giudizio stesso sul provvedimento in esame, infatti, non può non essere chiarito anche da quanto sta avvenendo nell'*iter* del disegno di legge sull'autonomia.

Un'altra valutazione politica generale che credo si debba fare, ma che non è di segno positivo, riguarda il tipo di dibattito che ha accompagnato e sta accompagnando il lavoro che stiamo compiendo al di fuori di quest'Aula: e mi riferisco non solo all'opinione pubblica, ma anche agli ambienti universitari. Nel momento in cui si sta approvando un provvedimento che forse è più importante della stessa legge sull'autonomia, dobbiamo riscontrare un totale disinteresse, una completa assenza di attenzione; non vi è stato un dibattito, nessuno si è occupato del provvedimento, neanche i giornali. Certo, vi sono problemi di più ampio respiro, quali quelli di carattere internazionale; ma non siamo di fronte ad una legge di poco momento. E

l'atteggiamento delle università è singolare soprattutto perchè viene dopo le agitazioni dell'anno scorso, che hanno fatto registrare una fiammata di contestazione che non ha lasciato traccia. Non vi è nemmeno una sorta di movimento studentesco che cerchi di porsi in posizione dialettica rispetto alle iniziative legislative. Eppure per gli studenti naturalmente questo provvedimento è più importante di quello sull'autonomia, perchè modifica la loro posizione nell'università e istituisce il diploma di primo livello, che evidentemente costituisce una grossa novità; ma registriamo solo il silenzio. Credo che ciò debba indurci a fare delle riflessioni preoccupate sullo stato dell'università italiana.

Occorre forse stimolare diverse soluzioni, perchè siamo di fronte ad un dato culturale che segna i limiti della cultura diffusa nell'università nel rapporto tra docenti e studenti. Forse hanno avuto ragione coloro che l'anno scorso hanno considerato il cosiddetto movimento degli studenti (quello che io chiamavo «movimento di studenti» con una puntualizzazione che non ha valore solo lessicale) non come un soggetto solidamente capace di essere l'interlocutore di una politica di riforma, ma prevalentemente come il sintomo del disagio diffuso nelle università. In caso contrario non si spiegherebbe la sua totale scomparsa nei termini che stiamo verificando.

Entrando nel merito del provvedimento, vorrei riconoscere innanzitutto la positività dell'istituzione del diploma universitario, con le caratteristiche che abbiamo definito nel lavoro di Commissione. Il tipo di rapporto tra diploma universitario e diploma di laurea, la scorribilità tra l'uno e l'altro e viceversa, la previsione del livello universitario per la formazione degli insegnanti di scuola materna e di scuola elementare, la istituzione del diploma di specializzazione per gli altri insegnanti, l'introduzione di attività normative ulteriori da parte delle università rispetto a quelle attuali (mi riferisco in particolare al tutorato e alle attività autogestite degli studenti, queste ultime affrontate in maniera insufficiente nel disegno di legge sull'autonomia), sono tutti segni della positività di questo provvedimento. Certo, occorrerà approfondire questi aspetti nel disegno di legge sull'autonomia, perchè quanto è stato finora votato in sede referente non è adeguato al grado di autonomia che si vuole dare agli studenti.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. In materia è stato accolto l'emendamento della sua parte politica.

STRIK LIEVERS. L'emendamento è stato accolto in parte, e di questo voglio dare atto; ma la previsione della possibilità di organizzarsi autonomamente ai diversi livelli didattici da parte degli studenti - che io ritengo importante - non ha trovato il consenso della maggioranza.

Deve essere altresì valutata positivamente la più ampia, anche se non piena, e razionale utilizzazione delle energie delle università. Da questo punto di vista deve essere considerata con favore la nuova posizione dei ricercatori, perchè si prende atto di potenzialità di energie che altrimenti verrebbero sottoutilizzate. Ciò comporta però l'avvio di una diversa definizione delle funzioni dei ricercatori e in generale dei

rapporti tra le diverse componenti del mondo universitario. Anche in questo caso mi pare che le preoccupazioni che faceva valere il collega Vesentini abbiano tutta la loro validità.

Detto questo, permangono tuttavia, non pochi e di non poco momento, i limiti e le timidezze che possono anche diventare errori gravi e pericolosi. Innanzitutto - e mi rifaccio anche qui in parte agli interventi precedenti - non è stato adeguatamente risolto il problema della capacità delle strutture e del personale docente di dare piena attuazione a questo provvedimento e ad alcuni dei suoi punti qualificanti. Vi è poi da dire che questa legge non è a costo aggiuntivo invariato; e se la si vuol trattare all'atto pratico come tale, rischia di rimanere in buona parte inattuata, aprendo problemi che possono risultare anche molto difficili da risolvere. In proposito non posso che ribadire il mio rammarico per il mancato accoglimento dell'emendamento del senatore Vesentini per un più razionale e pieno impiego del corpo docente.

Di non poco conto è il problema dei diplomi di specializzazione per l'insegnamento, anzi ha una notevole portata anche dal punto di vista quantitativo. In quante università, specie in quelle più grandi e affollate, si sarà in grado di affrontarlo completamente? E che cosa succederà se le università, una volta varata questa legge, una volta stabilito che per l'accesso ai concorsi magistrali occorre la laurea e il diploma di specializzazione per le scuole secondarie, non si metteranno rapidamente in condizione di rispondere alla domanda? È un problema notevole al quale certamente in questa sede non si poteva dare una soluzione compiuta, ma che si poteva cominciare ad affrontare.

Sempre in materia di corsi di specializzazione per insegnanti, credo sia stato un errore aver accettato di declassare, attribuendogli la durata di un anno, questo diploma rispetto agli altri. Mi rendo conto che esistono gravi difficoltà per avviare tale riforma, ma non illudiamoci che questo sia un primo passo che poi porterà a compierne degli altri: è quasi impossibile tornare indietro dopo una scelta del genere. E così per il diploma il cui significato è il più delicato e centrale per la vita del paese abbiamo una definizione di minor rilievo rispetto agli altri per il cui conseguimento occorrono due anni.

Così pure non è soddisfacente la soluzione adottata per il Consiglio universitario nazionale, il cui assetto è stato certamente migliorato rispetto a quello definito dalla Camera dei deputati, ma nel quale prevale un'attenzione volta a privilegiare interessi categoriali e a far prevalere logiche di rappresentanze per componenti. Non si è avuto il coraggio, così come accade per il provvedimento sull'autonomia universitaria, di andare fino in fondo e di distinguere i ruoli, i diritti e i doveri delle diverse componenti nelle sedi in cui tale organismo è omogeneo e rispondente alle funzioni, e di non farlo dove ciò non è necessario nè opportuno. Nel CUN quindi continuerà a prevalere la logica della rappresentanza per componenti rispetto ad altre soluzioni che invece sarebbe stato opportuno privilegiare in modo più rigoroso.

Sono notevoli le preoccupazioni anche per le aree disciplinari e per i settori di inquadramento. Rispetto al testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento vi è stato un miglioramento significativo e si è operata una distinzione tra le aree disciplinari di cui all'articolo 9 e i settori

scientifico-disciplinari richiamati negli articoli 14 e 15. Da questo punto di vista il testo dell'altro ramo del Parlamento dava adito a confusioni pericolosissime; ma l'articolo 15 nell'attuale formulazione lascia ancora aperti dei varchi a possibili prevaricazioni nell'ambito dei corsi di studio da parte di maggioranze rispetto alle minoranze o ai singoli soggetti. Certo, è importante che si sia data una migliore definizione dei settori disciplinari, ed è molto importante che sia stato accettato il mio emendamento tendente a chiarire che l'attribuzione dei compiti didattici è data nel rispetto delle competenze scientifiche dei singoli. Ciò dovrebbe porre un argine agli arbitri immotivati, anche se non si è voluta accettare una mia proposta di istituire un meccanismo di garanzia per far sì che la dichiarazione di principio non rimanesse del tutto platonica.

Alla luce di queste considerazioni consideriamo positivo che il provvedimento giunga in porto. Però, se è giusto dare un riconoscimento alla serietà del confronto che si è svolto in questi mesi, sono tuttavia troppi e troppo pesanti i motivi di preoccupazione che permangono. Annunzio pertanto l'astensione dal voto del mio Gruppo.

RIZ. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei innanzi tutto complimentarmi con il Ministro per la riforma degli ordinamenti didattici universitari che consideriamo un grande passo avanti. Diamo anche atto al Ministro del coraggio che ha manifestato per superare certe difficoltà che gli sono venute da varie parti, difficoltà che non erano giustificate.

Dichiaro inoltre la mia soddisfazione per quanto disposto all'articolo 3 del disegno di legge circa le convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, in base alle quali si potranno trovare soluzioni basate su accordi con università italiane e con università dei paesi dell'area linguistica a cui si appartiene.

Gli elementi negativi che andrò a segnalare non riguardano l'impostazione dell'articolo 3, per il quale - come detto - manifestò un'approvazione piena, riconoscendo al relatore il notevole sforzo che ha compiuto per migliorare, rispetto a quello della Camera dei deputati, il testo che stiamo per varare. Le grosse perplessità che mi inducono a votare contro il disegno di legge nel suo insieme concernono una lesione dell'autonomia della mia regione derivante in particolare dal contenuto degli articoli 4, 9, 10 e 16.

Richiamo la vostra attenzione sul fatto che i diplomi di specializzazione come previsti dall'articolo 4 non tengono conto del fatto che le province autonome di Bolzano e di Trento hanno competenza primaria in materia di addestramento e formazione professionale. Nel nostro statuto speciale di autonomia all'articolo 8, n.29, è prevista la competenza primaria in materia di addestramento e formazione professionale, per cui riteniamo che la formulazione del disegno di legge al nostro esame sia lesiva dei principi ivi espressi. Lo stesso vale per l'articolo 9 del testo al nostro esame per quanto concerne l'ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione attribuito, quanto alla proposta, alla competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica senza tener conto, anche qui, della competenza delle province autonome di

Trento e di Bolzano, e precisamente delle competenze primarie in tema di addestramento e di formazione professionale nonché di scuola materna.

Le stesse considerazioni valgono per l'articolo 10 sul Consiglio universitario nazionale, dove sarebbe stato opportuno inserire almeno un rappresentante congiunto delle minoranze linguistiche proprio a tutela dei principi che regolano questa materia. Al riguardo occorre tener conto del fatto che ora si prevede il diploma di laurea per i maestri di scuola elementare e per gli insegnanti delle scuole materne che insegnano o in lingua slovena o in lingua tedesca o in lingua francese oppure in lingua ladina. L'inserimento di un rappresentante delle minoranze linguistiche sarebbe stato quindi opportuno se non addirittura necessario.

L'ultima considerazione che mi porta al voto contrario, che esprimo anche per non pregiudicare la possibilità di un ricorso alla Corte costituzionale, riguarda l'articolo 16. In esso infatti è previsto che «le disposizioni degli statuti che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti...». Questo ci sembra fuori luogo perchè, se lo statuto prevede una competenza primaria, non si può prevedere che vi sia poi una sottoposizione all'approvazione da parte delle università; ancorchè posso avere piena comprensione, signor Ministro, del senso di questa norma.

Per le parti di questo testo che ritengo siano in contrasto con i principi autonomistici dello statuto e - devo dirlo - per salvaguardare i diritti inerenti alla tutela dei gruppi linguistici tedesco e ladino io voterò contro questo disegno di legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari, pur dando atto al Ministro ed al Governo che è stato compiuto un grosso sforzo, un grosso passo in avanti sulla strada della riforma, che costituisce anche a livello europeo un modello di ottima fattura.

RICEVUTO. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista non posso che esprimere la più viva soddisfazione per l'approvazione di un provvedimento legislativo di grande rilievo per il riordinamento complessivo del sistema universitario.

Siamo giunti all'approvazione del secondo provvedimento del «quadrifoglio», come lo ha chiamato il ministro Ruberti in talune circostanze; al Ministro credo vada riconosciuto il merito di aver impresso all'università ed alla ricerca scientifica una spinta propulsiva, registrando successi di notevole rilievo. Siamo quindi al secondo punto di tale operazione complessiva dopo l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; il primo punto era rappresentato dall'approvazione della legge sulla programmazione, mentre il secondo è appunto quello sugli ordinamenti didattici. Non voglio poi trascurare il fatto che vi sono ancora due disegni di legge *in itinere*, cioè quello sull'autonomia e quello sul diritto allo studio.

Il provvedimento oggi al nostro esame contiene elementi fortemente innovativi, introducendo il diploma universitario di primo livello, la cosiddetta «laurea breve» che ci avvicina all'Europa e consente un maggiore ventaglio di offerte formative capace di risolvere le esigenze di una società in rapida evoluzione, nonché di soddisfare le tante aspettative del mondo studentesco.

Di particolare significato è anche la previsione di un prossimo riordinamento dei vari corsi di studio universitari per evitare le attuali frammentazioni e le duplicazioni che sono fonte di sprechi di risorse umane, intellettive e finanziarie. Inoltre, finalmente si soddisfa l'esigenza di una completa formazione universitaria per gli insegnanti dei vari ordini scolastici, a garanzia di una maggiore e sempre più elevata qualificazione, introducendo da un lato il diploma di laurea per i maestri di scuola materna e per gli insegnanti elementari, e dall'altro il diploma di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie.

Il provvedimento introduce anche il principio di un'organica programmazione delle attività didattiche che fanno capo alle facoltà, consentendo una distribuzione più adeguata dei compiti didattici tra i docenti e prevedendo tra l'altro anche la possibilità di affidare le supplenze ai ricercatori confermati, attribuendo quindi a questi ultimi quella funzione didattica da tempo da essi reclamata.

Di rilievo infine è anche la previsione del regolamento didattico di ateneo per disciplinare gli ordinamenti dei vari studi universitari, nel rispetto delle tabelle nazionali, per la cui stesura è previsto anche l'apporto consultivo degli ordini professionali, tenendo conto ovviamente dell'esigenza di garantire il valore legale dei titoli di studio. Il regolamento inoltre consentirà di riservare allo statuto quelle finalità di norma primaria garante dell'autonomia universitaria che dovrà garantire l'assetto complessivo dell'ateneo e quindi non potrà e non dovrà più essere appesantita da una serie di disposizioni minute e particolari, che invece dovranno costituire appunto l'oggetto del regolamento.

Nel provvedimento sono inoltre istituzionalizzati, a garanzia degli studenti, i servizi di orientamento durante il percorso formativo e di tutorato, sancito quest'ultimo come obbligo del corpo docente e quindi rientrante a pieno titolo tra i compiti istituzionali dei professori universitari.

Per concludere, oltre che ribadire il significato di grande rilievo innovativo e il clima di sereno confronto nel quale si è svolto il dibattito in quest'Aula, non posso non evidenziare come il provvedimento costituisca una realtà dei processi di riassetto del sistema universitario, fondamentale, oltre che per seguire l'evoluzione europea, per sollecitare il rapido evolversi di una società sempre più alla ricerca di nuove emergenti professionalità.

BOMPIANI. Signor Presidente, vorrei anch'io annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana ed esprimere una moderata soddisfazione per il lavoro che abbiamo compiuto e, soprattutto, per il risultato legislativo che appare nel testo che stiamo per approvare. Chiarirò successivamente come si spiega la moderata soddisfazione; ma vorrei anzitutto ringraziare il relatore per la capacità e la volontà dimostrate nel condurre in porto quest'impresa, nonché il

Presidente per aver spinto l'acceleratore e il freno, a seconda delle circostanze, consentendoci di lavorare proficuamente, ed infine il Ministro che è stato abile mediatore tra le esigenze della Camera dei deputati e quelle del Senato ed ha saputo anche moderare i nostri entusiasmi.

Come è stato da alcuni Gruppi anche dichiarato, noi non ci siamo riconosciuti completamente nel testo elaborato dall'altro ramo del Parlamento ed abbiamo cercato di apportare quelle modifiche che a noi sembravano opportune. Lo abbiamo però fatto con quell'intelligenza che la volontà di arrivare alla conclusione di questo provvedimento (che potremmo definire «avventura legislativa») richiedeva, cioè modificando dove sembrava possibile ed astenendoci dal farlo dove non opportuno, ponendo eventualmente delle questioni per l'avvenire, come è stato ripetuto anche questa mattina.

Comprendo anche la posizione dei colleghi Callari Galli, Vesentini e Strik Lievers i quali, pur dando il loro contributo sul piano emendativo o sul piano dell'approfondimento, che è stato assolutamente libero ed onesto da parte di tutti, hanno sottolineato maggiormente l'aspetto dei problemi irrisolti e ancora da risolvere piuttosto che quello dei risultati positivi. Però credo di poter dire che non saremmo arrivati a questo traguardo se la maggioranza non avesse offerto al Ministro la sua assoluta e leale collaborazione. E a questo riguardo mi sento in obbligo di fare una specie di rivendicazione dei «ritratti di famiglia», ricordando anzitutto che il progetto di riassetto del sistema universitario secondo le linee che si vanno oggi concretizzando era stato tracciato fin dal 1963.

Infatti nel 1963 l'allora ministro Gui istituì la Commissione Ermini, la quale definì con un elaborato progetto - ancor oggi valido ed esemplare - lo sviluppo dell'università partendo dalla ripartizione in tre livelli: il diploma universitario, la laurea e il dottorato di ricerca; furono inoltre individuate le norme per rendere più vicina la formazione superiore alle esigenze della società. Il progetto non poté realizzarsi per responsabilità che sono comuni a tutti; solo nel 1980 si è potuto introdurre il dottorato di ricerca, ma solo oggi si può realizzare il primo anello della catena di una compiuta formazione di livello superiore. Ci si può interrogare sul perchè siano passati tanti anni: ma quando gli avvenimenti sono così complessi, quando la società è così articolata, le ragioni e i torti si possono distribuire tra tutte le categorie e tra tutti i Gruppi politici. Certo è che il nostro Gruppo, insieme ad altri, già nel corso della settima, dell'ottava e della nona legislatura ha presentato alcuni disegni di legge per l'istituzione del diploma universitario, dopo che nel 1969, in coincidenza col movimento che voleva portare tutti ad un unico livello di istruzione, era stato presentato un disegno di legge che parlava solo del diploma di laurea. Tale circostanza indubbiamente ha fatto arretrare il nostro nei confronti di tutti gli altri paesi europei; forse solo in Polonia ancora oggi non esiste il diploma universitario, ma siamo convinti che anche quel paese molto presto si adegnerà. La Francia da tempo ha inaugurato questo sistema, l'Inghilterra e la Germania lo applicano da parecchi anni. Tutto questo non può che invitarci alla più rapida approvazione delle norme in esame, anche se sappiamo che si

incontreranno delle resistenze nell'applicazione. Molto resta ancora da fare, ma le linee portanti del sistema sono state delineate.

Tra gli aspetti maggiormente positivi del disegno di legge devo sottolineare l'introduzione della formazione specifica per gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare. Anche in questo caso abbiamo i nostri ritratti di famiglia: ricordo l'azione svolta dal senatore Buzzi in questa stessa Commissione come Presidente per accelerare l'iter di disegni di legge su questa materia. Per questo aspetto, naturalmente il Governo si troverà di fronte ad un importante impegno di ordine finanziario ed organizzativo, nonché di coordinamento con il Ministero della pubblica istruzione; ma questo è uno dei punti qualificanti dell'azione dell'attuale maggioranza, quindi vi è la piena volontà di collaborazione da parte di tutti.

Considerazioni analoghe si possono fare circa l'introduzione dei servizi didattici integrativi, che l'università deve affrontare non più come una scelta ma come un dovere per quanto riguarda i nuovi compiti degli studenti e del personale, con una diversa partecipazione culturale dei docenti.

Devo ribadire le mie perplessità e la mia moderata soddisfazione, in considerazione delle modifiche apportate, sulla disciplina delle scuole dirette a fini speciali, su cui ci siamo già soffermati. Il Senato ha attenuato il rigido principio dei tre anni oltre i quali tali scuole sarebbero decadute. Devo dire che già la Commissione Ermini prevedeva che i diplomi universitari potessero essere conferiti da scuole universitarie o parauniversitarie non strettamente integrate nel corso di studi per il diploma di laurea; le scuole dirette a fini speciali, chiamando i docenti universitari a collaborare con altri esterni, danno una certa flessibilità al sistema. Molti paesi hanno adottato questa stessa formula, anche se non in maniera totalizzante; in Francia vi sono entrambi i sistemi, in Germania l'introduzione del sistema «in serie» ha trovato grandi difficoltà, soprattutto nel corso accademico ma anche tra gli stessi studenti.

Invito tutte le facoltà ad avviare il confronto per l'individuazione dei diplomi universitari da istituire considerando in primo luogo gli effettivi interessi degli studenti, e non per ridurre il carico di attività dei docenti o per assegnare nuovi ruoli. Si tratta di un'operazione di cultura inter-universitaria che va stimolata.

Fatti positivi mi sembrano le collaborazioni esterne previste dall'articolo 8 (con la possibilità di costituire consorzi) e gli ordinamenti dei corsi di diploma, di laurea e di specializzazione che offrono una sufficiente garanzia perchè li si utilizzi anche nell'ambito delle componenti accademiche di facoltà che possono esprimere il loro parere prima che si arrivi al CUN, rivedendo così gli ordinamenti in sede progettuale. Così pure sono positivi il riordino delle facoltà, la definizione del concetto di «affine» e il raggruppamento ai fini didattico-formativi. È la prima volta che viene introdotta in una legge la definizione del concetto di discipline affini per raggiungere un determinato obiettivo, ed è un elemento molto positivo.

Sul CUN abbiamo già detto molto. In fondo non abbiamo stravolto il testo della Camera dei deputati, che si era dimostrata molto sensibile sull'argomento. Abbiamo ridotto il numero dei soggetti per ogni

componente ma abbiamo delimitato meglio le competenze delle varie componenti nella fase deliberativa, e soprattutto abbiamo assegnato al CUN - e lo voglio rivendicare alla nostra azione - un compito di partecipazione nella definizione del piano triennale, per cui il Consiglio non è soltanto un organo consultivo generico ma entra a far parte del processo di programmazione dell'università.

Devo esprimere ancora qualche riserva sull'autonomia didattica e sul piano di inquadramento dei professori di ruolo. Tutti sappiamo quanto sia stata tribolata questa serie di passaggi; credo che le norme votate dal Senato a modifica del testo iniziale siano molto più rispettose della titolarità dell'insegnamento, pur riconducendola verso un nuovo modello che non consiste nel superamento della cattedra specifica concorsuale, ma nella definizione di una titolarità più ampia e più adatta alle esigenze dell'università di massa, dato che saranno gli stessi docenti che si dovranno prendere carico sia dei corsi di diploma e dei corsi di laurea sia dei corsi di specializzazione, laddove esistono. Non v'è dubbio che ciò potrà comportare un certo turbamento iniziale nei singoli docenti, però il Senato ha fatto il massimo possibile per rispettare la titolarità. Il consenso infatti è un consenso «informato», che dà piena libertà al docente di accettare o meno il nuovo disegno; mentre abbiamo respinto con molta forza ogni motivazione *ultra petita* perchè sarà il docente che nel suo intimo valuterà se si sente o meno idoneo ad assumere un insegnamento collaterale come la facoltà prescrive: nessuno potrà obbligarlo. Rimane quindi il rispetto della coscienza del singolo, della sua libertà di insegnamento e il rispetto pieno dell'autonomia dell'università. Credo che più di questo non si possa fare, e ciò va detto per coloro che domani dovessero impugnare tali norme o esprimere valutazioni difformi. Comunque l'università di massa, che è un bene per il paese, necessita di una revisione dei compiti di docenza.

Avviandomi alla conclusione, voglio accennare all'istituzione del servizio di tutorato che costituisce una profonda innovazione nell'ambito della mentalità accademica nazionale. Tale istituto esiste già in Francia e in Spagna, e soltanto in Italia mancava o almeno non era codificato: sono infatti convinto che molti professori esplicino già tale servizio; anch'io e tanti altri colleghi qui presenti lo facevamo quando insegnavamo all'università. Si tratta di una funzione di appoggio personale nei confronti di uno o di un gruppo di studenti. Averlo reso obbligatorio non deve certo significare una diminuzione della libertà di insegnamento del docente, ma semmai un completamento del ruolo che esercita non solo con la lezione magistrale, ma in tante altre forme. Ciò di cui ha bisogno la scuola - lo abbiamo sempre detto - è un corpo di maestri, non di professori: anche il docente universitario comincia a diventare un maestro.

Infine, le norme relative ai ricercatori e ai tecnici laureati non sono pienamente corrispondenti alle aspirazioni delle categorie, ma si muovono in una direzione molto opportuna.

Sono questi i motivi per cui, pur manifestando qualche perplessità su alcuni punti ritengo che si possa approvare il disegno di legge di riforma degli ordinamenti didattici con moderata soddisfazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato e coordinato.

È approvato.

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Signor Presidente, a conclusione di questo lavoro vorrei intanto esprimere un convinto ringraziamento alla Commissione per l'impegno esercitato su questo disegno di legge e per la sua disponibilità. Inoltre desidero riconoscere all'opposizione il merito di aver offerto un contributo non solo critico ma anche propositivo. Ora, se mi è consentito, vorrei svolgere alcune brevissime riflessioni.

In questo periodo è partito un programma sperimentale della Comunità europea - lo ho già citato - che prevede che 20 università europee, tra cui 5 italiane, riconoscano reciprocamente i titoli rilasciati dalle altre università; quindi è possibile che già i nuovi corsi di diploma di primo livello, previsti dal disegno di legge ora approvato, possano essere frequentati in parte anche all'estero.

Ormai il provvedimento sugli ordinamenti didattici universitari, dopo 27 anni, era giunto a maturazione e naturalmente si è avvalso degli apporti e degli sviluppi culturali che si sono verificati nel corso di questi anni. A tale proposito vorrei soffermarmi sulle osservazioni che sono state fatte dai senatori intervenuti nel dibattito.

Vorrei partire dal carniere un po' scarso citato dal senatore Vesentini. Per la verità, peccando forse di ottimismo, vorrei far notare che il carniere è pieno a metà piuttosto che vuoto a metà, nel senso che in definitiva questa è la seconda delle quattro leggi che arriva ormai al traguardo finale. Così non vorrei dimenticare il provvedimento sulle borse di studio e riallacciarmi quindi alla riflessione che è stata fatta sul costo zero del provvedimento. Non è vero che il costo è zero perchè facciamo riferimento al piano triennale di sviluppo che prevede nei 6 anni 1.900 miliardi. Forse questa è una somma non del tutto soddisfacente rispetto alle aspettative ed ai bisogni, ma c'è comunque una precisa previsione di spesa.

Sempre a proposito delle risorse vorrei ricordare che non dobbiamo dare l'immagine di un mancato intervento pubblico: abbiamo mobilitato 2.600 miliardi per l'edilizia e, cosa che non tutti ricordano, abbiamo previsto per quest'anno 10.000 posti nell'università italiana (3.000 ricercatori, 3.000 posti di prima fascia, 3.000 posti di seconda fascia e 1.000 per il piano quadriennale). Non credo che ci sia settore in Italia che abbia una tale immissione di personale.

Vorrei poi ricordare una questione che pure mi sembra importante. Si deve aprire un nuovo capitolo - e spero che non ci vogliano altri 27 anni! - relativo alla istruzione professionale. Abbiamo infatti un settore decisivo per lo sviluppo produttivo del paese rappresentato appunto dall'istruzione professionale che vede come attori le università, le Regioni ed il Ministero della pubblica istruzione. È la prima volta che si configura questo aspetto, ma, una volta espressa la nostra soddisfazione, dobbiamo tener conto del fatto che, quando si effettua un passo avanti, si apre la porta ad ulteriori avanzamenti.

Concludo assicurando che tutte le raccomandazioni che sono state fatte e gli ordini del giorno che sono stati accolti, come per altro ho cercato di fare anche con gli ordini del giorno accolti in altre occasioni, saranno rispettati e costituiranno un vincolo per l'azione del Governo nell'attuazione di questa legge dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, voglio anch'io, a conclusione, ringraziare tutta la Commissione per il grande impegno profuso nell'esame della riforma degli ordinamenti didattici e il Ministro per la collaborazione piena che ha offerto, nonchè esprimere l'augurio che questa sia una tappa nel cammino particolarmente impegnativo della legislazione universitaria che questa Commissione sta percorrendo nel corso di questa legislatura.

I lavori terminano alle ore 12,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI